

Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018

Sentenza penale - Efficacia di giudicato in sede civile fuori dai casi di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. - Esclusione - Apprezzamento delle risultanze istruttorie emerse in sede penale - Ammissibilità.

La sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018